
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 28 ottobre 1999, n. 413.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di modifica della convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

PROTOCOLLO

DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FIRMATA A ROMA IL 17 DICEMBRE 1987.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, intendendo modificare la Convenzione da essi conclusa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, (a cui in seguito si farà riferimento come la "Convenzione") hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

L'espressione "Republic of Italy", ovunque utilizzata nella Convenzione esistente, sarà sostituita da "Italian Republic";

Articolo 2

Il comma (e) del paragrafo 1 dell'Articolo 3 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

"(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;"

Articolo 3

Il paragrafo 2 dell'articolo 10 è modificato come segue:

"2. Tuttavia, se il beneficiario effettivo dei dividendi possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 75% del capitale della società che paga i dividendi, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi."

Articolo 4

Il testo del paragrafo (a) del Protocollo Aggiuntivo esistente è soppresso e sostituito dal seguente:

"(a) Ai fini del paragrafo 1 dell'Articolo 4, il termine "residente di uno Stato Contraente" comprende:

- (1) il Governo di detto Stato Contraente e le sue suddivisioni politiche o amministrative o enti locali; e
- (2) qualsiasi istituzione governativa di diritto pubblico creata in detto Stato Contraente ed interamente posseduta da detto Stato, quali una società di capitali, la Banca Centrale, un fondo, un organismo, una fondazione, un'agenzia o altri enti di natura analoga; e
- (3) qualsiasi ente istituito in detto Stato Contraente dal Governo di detto Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale ovvero qualsiasi istituzione governativa così come definita al comma (2), unitamente ad organismi di natura analoga di altri stati, ad eccezione degli Stati membri dell'Unione Europea."

Articolo 5

Nel Protocollo Aggiuntivo esistente è inserito un nuovo paragrafo (c) e gli attuali paragrafi da (c) a (k) sono rinumerati da (d) a (l). Il nuovo paragrafo (c) sarà formulato nel modo seguente:

"(c) Con riferimento agli Articoli 5 e 7, qualora un'impresa di uno Stato Contraente effettui vendite di beni o merci o svolga attività nell'altro Stato Contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono necessariamente determinati sull'ammontare complessivo ricevuto dall'impresa, ma sono determinati soltanto sulla base di quella parte di utili attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione in relazione a dette vendite o attività.

Analogamente, nel caso di contratti relativi ad un cantiere di costruzione o di montaggio eseguiti da un'impresa di uno Stato Contraente attraverso una stabile organizzazione situata nell'altro Stato Contraente, gli utili di detta stabile organizzazione non sono necessariamente determinati sull'ammontare complessivo del contratto effettivamente eseguito dalla stabile organizzazione nello Stato Contraente in cui essa è situata, ma sono determinati soltanto sulla base di quella parte di utili derivanti dal contratto che sia attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione.

La precedente disposizione non va interpretata nel senso di impedire l'applicazione del principio di libera concorrenza ("arm's length principle") contenuto nel paragrafo 2 dell'Articolo 7."

Articolo 6

Nel Protocollo Aggiuntivo esistente è inserito un nuovo paragrafo (m) che sarà formulato nel modo seguente:

"(m) Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato Contraente non beneficerà di alcuna riduzione o esenzione per le imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato Contraente, qualora lo scopo principale della creazione o esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente, fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili."

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna dirette a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale concernenti la limitazione delle spese e delle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese associate o stabili organizzazioni di tali imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale delle transazioni intraprese tra di esse fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.

Articolo 7

1. Ciascuno degli Stati Contraenti notificherà all'altro il completamento delle procedure costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno effetto in entrambi gli Stati Contraenti:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il presente Protocollo entra in vigore;


b) con riferimento alle altre imposte, per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il presente Protocollo entra in vigore.

2. Il presente Protocollo costituirà parte integrante della Convenzione e rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Kuwait il 17^{mo} giorno di Rezo 1998, corrispondente al 18^{mo} giorno di Thulqada 1418H, in due originali, ciascuno in lingua inglese, italiana ed araba, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione o applicazione.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo dello
Stato del Kuwait



PROTOCOL

AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION, SIGNED AT ROME ON 17TH DECEMBER, 1987.

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Kuwait, desiring to amend the Convention between them for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion, signed at Rome on 17th December, 1987, (hereinafter referred to as the "Convention") have agreed as follows:

Article 1

The term "Republic of Italy", wherever arising in the original Convention, shall be changed into "Italian Republic".

Article 2

Sub-paragraph (e) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention shall be deleted and replaced by the following :

"(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes".

Article 3

Paragraph 2 of Article 10 shall be amended as follows:

"2. However, if the beneficial owner of the dividends holds, directly or indirectly, 75% or more of the capital of the company paying the dividends, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 5% of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid."

Article 4

The text of paragraph (a) of the existing Additional Protocol shall be deleted and replaced by the following :

"(a) For the purposes of paragraph 1 of Article 4, a resident of a Contracting State shall include:

- (1) the Government of that Contracting State and any political or administrative subdivision or local authority thereof ; and
- (2) any governmental institution created in that Contracting State under public law and fully owned by that State, such as corporation, Central Bank, fund, authority, foundation, agency or other similar entity; and

- (3) any entity established in that Contracting State by the Government of that Contracting State or any political or administrative subdivision or local authority thereof or any governmental institution as defined in sub-paragraph (2), together with similar bodies of other states, with the exception of the Member-States of the European Union .”

Article 5

A new paragraph (c) shall be added to the existing Additional Protocol and the existing paragraphs from (c) to (k) shall be renumbered from (d) to (l). The new paragraph (c) shall be as follows:

“(c) With reference to Articles 5 and 7, where an enterprise of a Contracting State sells goods or merchandise or carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, the profits of that permanent establishment shall not necessarily be determined on the total amount received by the enterprise, but shall be determined only on the basis of that part of the receipts which is attributable to the actual activity of the permanent establishment for such sales or business.

Likewise, in the case of contracts for a building site or construction or assembly project carried out by an enterprise of a Contracting State through a permanent establishment situated in the other Contracting State, the profits of such permanent establishment shall not necessarily be determined on the total amount of the contract which is effectively carried out by the permanent establishment in the Contracting State where the permanent establishment is situated, but shall be determined only on the basis of that part of the receipts derived from the contract which is attributable to the actual activity of the permanent establishment.

The above is not meant as to prevent the application of the arm's length principle contained in paragraph 2 of Article 7.”

Article 6

A new paragraph (m) shall be added to the existing Additional Protocol, which shall be as follows:

“(m) Notwithstanding any other provision of this Convention, a resident of a Contracting State shall not receive the benefit of any reduction in or exemption from taxes provided for in this Convention by the other Contracting State if the main purpose of the creation, or existence of such resident or any person connected with such resident, was to obtain benefits under this Convention that would not otherwise be available.”

Nothing in this Convention shall affect the application of the domestic provisions to prevent fiscal evasion and tax avoidance concerning the limitation of expenses and any deductions arising from transactions between enterprises of a Contracting State and associated enterprises or permanent establishments of such enterprises which are situated in the other Contracting State, if the main purpose of the transactions undertaken between them, was to obtain benefits under this Convention that would not otherwise be available.”

Article 7

1. Each Contracting State shall notify to the other the completion of its constitutional procedures for the entry into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the date of receipt of the later of these notifications and its provisions shall thereupon have effect in both Contracting States:

- a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year following that in which the Protocol enters into force;


b) in respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after the first day of January of the year following that in which the Protocol enters into force.

2. This Protocol shall form an integral part of the Convention and shall remain into force as long as the Convention remains into force.

In Witness Whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Kuwait this 18th day of Jhulqida 1418 H, corresponding to the 17th day of March 1998, in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the State of Kuwait

